



COMUNE DI ORIO LITTA

Provincia di Lodi

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

NR. 103 DEL 23-12-2019

OGGETTO: EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI

L'anno duemiladiciannove addì ventitre del mese di Dicembre, alle ore 17:30, nella SEDE MUNICIPALE, si è riunita la Giunta Comunale,

Cognome e Nome		Presenti	Assenti
FERRARI FRANCESCO	SINDACO	X	
GABBA GIANFRANCO	VICE SINDACO	X	
FRUSTACE VINCENZO	ASSESSORE	X	
Presenti - Assenti		3	0

Partecipa alla seduta il, Segretario Comunale DOTT.SSA MARIA ROSA SCHILLACI.

Il SINDACO FRANCESCO FERRARI, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

Quindi, invita la Giunta a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Oggetto: EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI

Presentata dal Servizio: RAGIONERIA

Allegati: 0

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- ai sensi dell'art. 3, comma 2 del Tuel *"il Comune è l'Ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo"*;
- ai sensi dell'art. 13 del Tuel *"spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico"*;
- l'ente locale può perseguire tali obiettivi oltre che direttamente attraverso i propri organi e le proprie strutture, anche indirettamente attraverso il coinvolgimento degli enti intermedi che, agendo sul territorio con intenti aggregativi di carattere generale, perseguono di fatto molte finalità identiche a quelle del Comune;
- è interesse del Comune promuovere e supportare l'attività delle associazioni locali, facendo in modo che le stesse possano assicurare pregevolmente delle funzioni riconducibili alle attribuzioni spettanti allo stesso Comune;
- tale coinvolgimento va di fatto a sostanziare un intervento dell'amministrazione comunale sulla base del principio di sussidiarietà che, già delineato dalla Carta delle autonomie locali firmata a Strasburgo il 15 ottobre 1985 e ratificata con la legge 30.12.1989, n. 439, dagli articoli A e 3B del Trattato Ce di Maastricht e, nell'ordinamento nazionale, dalla legge 59 del 1997, è adesso codificato dall'ultimo comma dell'articolo 118 Cost., ai sensi del quale *"Stato, Regioni, Città metropolitane e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà"*;
- è possibile riscontrare la riprova che la fattispecie delle contribuzioni alle associazioni locali, allo scopo di favorirne le attività di carattere sussidiario trovi giusta collocazione all'interno di tale principio anche attraverso la lettura di due pareri del Consiglio d Stato, il n. 1354/2002 secondo il quale *"lo Stato e ogni altra autorità pubblica proteggono e realizzano lo sviluppo della società civile partendo dal basso, dal rispetto e dalla valorizzazione delle energie individuali, dal modo in cui coloro che ne fanno parte liberamente interpretano i bisogni collettivi emergenti dal sociale"* ed il n. 1440/2003, il quale sottolinea come il principio di sussidiarietà orizzontale non possa essere invocato per fattispecie di aiuti alle imprese e, escludendo che la convergenza tra interessi imprenditoriali privati ed interessi degli enti locali possa essere di per se espressione di tale principio, mette in evidenza che quest'ultimo *"va piuttosto riferito ai fenomeni tipici della cittadinanza societaria, laddove si evidenziano attività di interesse generale a cura di soggetti, utenti e agenti al medesimo tempo, peranti nella propria comunità di base"*;
- in particolare la natura non imprenditoriale dell'attività svolta dalle associazioni che operano sul territorio di questo Ente e che il Comune intende sostenere per l'attività svolta a beneficio della cittadinanza è peraltro riprovata dalle disposizioni statutarie di ciascuna di esse che inglobano al proprio interno uno spiccato carattere sociale sussumibile tra quelli che il combinato disposto tra gli articoli 3, comma 2, e 13, comma 1, del Tuel attribuisce al Comune;
- in tal modo può legittimamente affermarsi che eventuali contribuzioni alle associazioni locali rientrino tra gli strumenti utilizzabili da parte del Comune per dare applicazione all'articolo 3, comma 5, del Tuel, ai sensi del quale *"i Comuni e le Province svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dall'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali"*;
- in relazione alle Associazioni oriesi, la natura non imprenditoriale sia delle loro finalità generali che le specifiche attività svolte anche indirettamente per conto dell'Amministrazione comunale, porta

altresì ad escludere che le contribuzioni economiche assegnate loro da quest'ultima rientrino nella fattispecie degli aiuti di Stato, di cui agli articoli 42, 93, 106, 107, 108 e 109 del trattato CE, operando questi ultimi nell'ambito della disciplina di tutela della concorrenza che, per quanto il concetto di impresa nell'ordinamento comunitario sia estremamente ampio, includendo qualsiasi soggetto che svolge un'attività economica indipendentemente dalla sua forma giuridica o dalle fonti di finanziamento di cui beneficia, certamente non attiene al caso di specie;

- una contribuzione economica da parte del Comune alle Associazioni oriesi aventi uno scopo sociale e di interesse generale non ricadrebbe neanche nel divieto di sponsorizzazione passive, posto alle pubbliche amministrazioni dall'art. 6, comma 9, del D.L. 78/2010 convertito nella legge 122/2010, in quanto la sponsorizzazione, ai sensi del combinato disposto tra gli articoli 1174, 1322 e 1350 del codice civile è un contratto innominato, a prestazioni corrispettive, a forma libera e di natura patrimoniale, in forza del quale lo sponsor si obbliga a consentire allo sponsor l'uso della propria immagine pubblica e del proprio nome per promuovere un marchio o un luogo dietro corrispettivo di una somma di denaro o della prestazione di altre utilità da parte dello sponsor;
- nel senso di tale inquadramento la sentenza della Corte di Cassazione, Sez. III, 5086/98 distingue il contratto di sponsorizzazione dell'accordo di patrocinio, consistendo quest'ultimo in una donazione modale nella quale il soggetto che consente che l'attività di altri si svolga sotto il proprio patrocinio non è un imprenditore commerciale, "sicchè quand'anche egli si impegni a finanziare in qualche misura l'attività, tale obbligazione non trova corrispettivo nel vantaggio atteso dalla pubblicizzazione della sua figura di patrocinatore";
- rientra soprattutto in questa ricostruzione quanto asserito dalla Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia della Corte dei Conti con parere 1075/2010, ove facendo leva sulla finalità sottesa dall'erogazione proveniente dall'Ente pubblico a favore del soggetto privato, si evidenzia come "la spesa di sponsorizzazione presuppone la semplice finalità di segnalare ai cittadini la presenza del Comune, così da promuovere l'immagine. Non si configura invece quale sponsorizzazione il sostegno di iniziative di un soggetto terzo, rientranti nei compiti del Comune, nell'interesse della collettività anche sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale, ex art. 18 Cost.", concludendo nel senso che "l'elemento che connota, nell'ordinamento giuscontabile, le contribuzioni tuttora ammesse (distinguendole dalle spese di sponsorizzazione ormai vietate) è lo svolgimento da parte del privato di un'attività propria del Comune in forma sussidiaria. L'attività dunque, deve rientrare nella competenza dell'Ente locale, e viene esercitata, in via mediata, da soggetti privati destinatari di risorse pubbliche piuttosto che direttamente da parte di Comuni e Province, rappresentando una modalità alternativa di erogazione del servizio pubblico e non una forma di promozione dell'immagine dell'Amministrazione";
- vista inoltre la sentenza della Corte dei Conti - Sezione Regionale per la Lombardia n. 160/2011/PAR del 29 marzo 2011 che testualmente così recita: "omissis..... Non si configura, invece, quale sponsorizzazione il sostegno d'iniziativa di un soggetto terzo, rientranti nei compiti del Comune, nell'interesse della collettività anche sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale ex art. 118 cost. In via puramente esemplificativa, il divieto di spese per sponsorizzazioni non può ritenersi operante nel caso di erogazioni ad associazioni che erogano servizi pubblici in favore di fasce deboli della popolazione (anziani, fanciulli, etc.) oppure a fronte di sovvenzioni a soggetti privati a tutela di diritti costituzionalmente riconosciuti, quali i contributi per il c.d. diritto allo studio o contributi per manifestazioni a carattere socio-culturale (et similia). In sintesi, tra le molteplici forme di sostegno all'associazionismo locale l'elemento che connota, nell'ordinamento giuscontabile, le contribuzioni tutt'ora ammesse (distinguendo dalle spese di sponsorizzazione ormai vietate) è lo svolgimento da parte del privato di un'attività propria del comune in forma sussidiaria. L'attività, dunque, deve rientrare nelle competenze dell'ente locale e viene esercitata, in via mediata, da soggetti privati destinatari di risorse pubbliche piuttosto che (direttamente) da parte di comuni e province, rappresentando una modalità alternativa di erogazione del servizio pubblico e non una forma di promozione dell'immagine dell'Amministrazione . Omississ..."
- visto altresì l'art. 3 del vigente Statuto Comunale che, con riferimento alle finalità di questo Comune, così testualmente recita: " Il Comune nel perseguire lo sviluppo civile, economico e sociale della Comunità, alla luce dei principi di cui all' Art. 2, opera per:
a) promuovere i diritti fondamentali dell'uomo operando concretamente per la valorizzazione della persona umana, per la difesa della vita, per il sostegno alla famiglia riconoscendone il ruolo sociale, per l'affermazione dei diritti umani e civili, di libertà, democrazia, giustizia e per i valori di pace e solidarietà;

- b) promuovere ed organizzare un organico assetto del territorio, nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti abitativi, delle infrastrutture sociali e ambientali, nonché degli impianti produttivi;
- c) promuovere la funzione sociale dell'iniziativa economica pubblica e privata, anche attraverso forme di associazionismo e di cooperazione favorendo lo sviluppo dell'artigianato, del commercio, dell'agricoltura e dell'industria e attuando le iniziative opportune per rendere effettivo il diritto al lavoro;
- d) promuovere le condizioni nell'ambito delle proprie competenze, per rendere effettivi il diritto allo studio, il diritto alla salute ed alla sicurezza di ogni cittadino;
- e) attuare un efficiente servizio di assistenza sociale, anche con il responsabile coinvolgimento delle aggregazioni di volontariato, con speciale riferimento agli anziani, ai minori, agli inabili ed invalidi ed in genere alle persone che si trovano in situazione di emarginazione e di bisogno, con l'obiettivo di rendere sempre pienamente realizzata la dignità della persona umana;
- f) favorire lo sviluppo del patrimonio culturale della Comunità attraverso l'attività della Biblioteca comunale, strumento operativo della politica comunale nel settore, e di altre istituzioni ed associazioni operanti nel settore e sostenendo le iniziative culturali e il recupero del patrimonio storico, artistico, architettonico e naturale esistente;
- g) contribuire alla formazione educativa e culturale della gioventù, offrendo il necessario sostegno alle istituzioni scolastiche ed educative sia pubbliche che private e rendendo effettivo, con un'adeguata assistenza scolastica, il diritto allo studio;
- h) incoraggiare l'attività sportiva nella forma dilettantistica e popolare con il sostegno a enti, organismi ed associazioni locali e sovra comunali operanti nell'ambito del territorio comunale;
- i) tutelare e sviluppare le risorse ambientali, territoriali e naturali nell'interesse della Comunità ed in funzione di una sempre più alta qualità della vita ed adottare le misure necessarie a conservare e difendere l'ambiente attuando programmi per la difesa del suolo e del sottosuolo, per eliminare le cause dell'inquinamento atmosferico, acustico e delle acque;
- j) favorire la promozione dell'attività turistica anche attraverso la fruizione dei valori ambientali, paesaggistici, storici e monumentali, in termini di occupazione del tempo libero, riconoscendo nella Pro Loco l'interlocutore locale privilegiato e favorendo le iniziative qualificate delle associazioni operanti nel settore;

RITENUTO di procedere all'erogazione del sostegno economico sulla base dei tradizionali settori di intervento, e cioè: *“Attività culturali ed educative”*, *“Attività sportive e ricreative”*, *“Attività turistiche”*, in applicazione dei seguenti criteri:

- *“Attività culturali ed educative”* - realizzazione in modo non sporadico di eventi e manifestazioni rivolti ad un pubblico indistinto o a target specifici (anziani, bambini, ecc.) di rilevante interesse, autonomamente od in paternariato con il Comune: l'importo del contributo sarà poi determinato in ragione del programma di attività e della sua durata ed articolazione nell'anno;
- *“Attività sportive e ricreative”* - presenza di un settore giovanile, rilevanza dell'associazione sul piano della sussidiarietà orizzontale nel promuovere l'attività sportiva dei giovani;
- *“Attività turistiche”* – svolgimento di attività di promozione turistica da parte della Pro loco concordata con l'Amministrazione comunale;

RITENUTO pertanto di concedere alle diverse Associazioni, operanti nei settori di intervento sopra richiamati, seguenti contributi:

COMBATTENTI E REDUCI	€. 100,00
PRO LOCO ORIESE	€.1.200,00

CONSIDERATO che la spesa per i suddetti contributi trova disponibilità nel Bilancio 2020, ove sussistono le adeguate disponibilità;

VISTO il D.L. n.78/2010, convertito in Legge n. 122/2010;

Premesso, che sulla proposta della presente deliberazione, ha espresso parere favorevole:

- il Responsabile del servizio interessato in ordine alla sola regolarità tecnica (art. 49, comma 1, del T.U. n. 267/2000 e successive modificazioni);
- il responsabile di Ragioneria, in ordine alla regolarità contabile (art. 49, comma 1, del T.U. n. 267/2000 e successive modificazioni)

Con voti unanimi favorevoli, resi per alzata di mano;

DELIBERA

1. Di erogare per le motivazioni espresse in premessa, i contributi alle Associazioni oriesi per l'anno 2019, così come di seguito:

COMBATTENTI E REDUCI **€. 100,00**

PRO LOCO ORIESE **€.**
1.200,00

2. Di dare atto che la partecipazione economica dell'Ente alle attività delle Associazioni beneficiarie di contributo di cui sopra avviene sulla base dei principi di sussidiarietà orizzontale e dei criteri motivazionali indicati in premessa;
3. Di demandare al responsabile del servizio interessato l'assunzione dell'impegno di spesa relativo;

Successivamente

Con separata ed unanime votazione favorevole, resa per alzata di mano;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Deliberazione N° 103 del 23-12-2019

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
SINDACO FRANCESCO FERRARI

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA MARIA ROSA SCHILLACI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che il presente atto, avente ad oggetto EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI, diviene esecutivo ai sensi dell'articolo 134 del D.Lgs. 267/2000.

[] Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione – Art. 134, comma 3 del D.Lgs. 267/2000.

[x] La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile – art. 134, comma 4 del D.Lgs n. 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA MARIA ROSA SCHILLACI

Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.82/2005 e rispettive norme collegate